

# Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo)

Progetto

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 3 febbraio 2011<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 4 maggio 2011<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge forestale del 4 ottobre 1991<sup>3</sup> è modificata come segue:

### *Art. 7* Rimboschimento compensativo

<sup>1</sup> Ogni dissodamento va compensato nella medesima regione in natura e con essenze stanziali.

<sup>2</sup> È possibile rinunciare al compenso in natura per riguardo ad aree agricole privilegiate e zone di pregio ecologico o paesistico particolare, a condizione che siano adottati provvedimenti analoghi al rimboschimento compensativo a favore della protezione della natura e del paesaggio.

<sup>3</sup> È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo in caso di dissodamento:

- a. di estensioni boschive cresciute spontaneamente negli ultimi 30 anni, al fine di recuperare terreni agricoli;
- b. volto a garantire la protezione contro le piene e la rinaturazione di corsi d'acqua;
- c. per biotopi secondo gli articoli 18a e 18b capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966<sup>4</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio.

<sup>4</sup> Se il terreno agricolo recuperato secondo il capoverso 3 lettera a è destinato a un altro utilizzo entro il periodo di 30 anni, il rimboschimento compensativo deve essere effettuato a posteriori.

*Minoranza (Janiak, Cramer, Diener Lenz, Fetz, Forster)*

<sup>2</sup> Nelle zone con area forestale in crescita è possibile rinunciare al compenso in natura per riguardo ...

<sup>1</sup> FF 2011 3955

<sup>2</sup> FF 2011 3985

<sup>3</sup> RS 921.0

<sup>4</sup> RS 451

*Art. 8*

*Abrogato*

*Art. 10 cpv. 2*

<sup>2</sup> Al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT<sup>5</sup> è ordinato un accertamento del carattere forestale:

- a. laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
- b. al di fuori delle zone edificabili, laddove il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta.

*Minoranza (Janiak, Cramer, Diener Lenz, Fetz, Forster)*

<sup>2</sup> *Stralciare* (= secondo il diritto vigente)

*Art. 13, rubrica e cpv. 1 e 3*

Delimitazione tra foreste e zone di utilizzazione

<sup>1</sup> I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati ai piani di utilizzazione.

<sup>3</sup> I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 sempreché i piani di utilizzazione siano adattati e le condizioni reali siano mutate in modo sostanziale.

II

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.